



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e, in particolare, l'articolo 14;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, riguardante l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione 12 novembre 1975, n. 913, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di pesca marittima, in forza del quale la Regione esercita le attribuzioni dell'ex Ministero della Marina Mercantile in materia di pesca nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2, riguardante le nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 472/Area 1°/S. G. del 04/11/2015, con il quale l'On. Antonino Cracolici è stato nominato Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- VISTO il Decreto n. 16769 del 26/07/2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, riguardante le modalità di attuazione per l'anno 2017 dell'interruzione temporanea dell'attività di pesca per le unità autorizzate all'esercizio dell'attività con il sistema a strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l'attività di pesca;
- VISTO Il proprio D. A. n. 54/Gab del 07/08/2017 recante disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per l'anno 2017;
- VISTO in particolare il comma 4, art. 2 del citato D. A. n. 54/Gab del 07/08/2017 che recita: Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati Blue-Box e AIS siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente su batimetriche superiori a mt 300 e a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. In caso di avaria valgono le disposizioni normative esistenti in materia.
- VISTO il ricorso al T.A.R. con istanza di sospensiva cautelare, protocollato il 13/09/2017 al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, trasmesso dall'Avvocatura dello Stato con nota "Affare legale 006163/2017" del 21/09/2017, recante l'oggetto: Fiannaca Mariangela ditta individuale nq proprietaria ed armatrice del MP Ricorso al T.A.R. con sospensiva, acquisito al prot. n. 9862 del 22/09/2017;
- VISTA la nota prot. 10201 del 29/09/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ritiene meritevole di condivisione e di accoglimento la proposta di modifica dell'art.2, comma 4, del D.A. 54/Gab del 07/08/2017, avanzata con nota assunta al prot. n. 9975 del 26/09/2017, dalla Federazione delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, Agripesca, concernente l'eliminazione del limite batimetrico;
- CONSIDERATO che nella medesima nota prot. 10201 del 29/09/2017 il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea rileva che il rispetto della batimetrica dei 300 metri rappresenta una ulteriore limitazione alle imbarcazioni siciliane abilitate alla pesca dei crostacei di

profondità non rispondente agli obiettivi stessi del DM n. 16769 del 26/07/2017 costituendo, tra l'altro, una iniqua applicazione della mis. 1.33 – Arresto temporaneo dell'attività di pesca – art. 33 del Reg (UE) n. 508/2014, attuata del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

RITENUTO

per quanto sopra di dovere accogliere la proposta del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea di modifica dell'art.2, comma 4, del D.A. 54/Gab del 07/08/2017.

DECRETA

- ART. 1 Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, il comma 4, art. 2 del D. A. n. 54/Gab del 07/08/2017 è così modificato: *“Per le unità che effettuano la pesca dei crostacei di profondità durante il periodo di interruzione temporanea, è obbligatorio che gli apparati Blue-Box e AIS siano funzionanti per verificare che l'attività di pesca si svolga effettivamente a una distanza minima dalla costa non inferiore alle 12 miglia. In caso di avaria valgono le disposizioni normative esistenti in materia”*.
- ART. 2 Il D. A. n. 54/Gab del 07/08/2017 rimane integralmente vigente per tutto quanto non modificato dal presente Decreto.
- ART. 3 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, assumendo nello stesso momento della pubblicazione valore legale, ai sensi dell'articolo 68 della L. R. 12/08/2014, n. 21, come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della L. R. n. 9/2015.

Palermo, 04 OTT. 2017.

